

**STATUTO****INDICE****INTRODUZIONE****ELEMENTI COSTITUTIVI**

- Art. 1 – Principi fondamentali
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 – Territorio e sede comunale
- Art. 5 – Albo pretorio
- Art. 6 – Stemma e gonfalone

**Titolo I  
ORGANI ELETTIVI**

- Art. 7 – Organi
- Art. 8 – Consiglio comunale
- Art. 9 – Competenze e attribuzioni
- Art. 10 – Sessioni e convocazione
- Art. 11 – Commissioni
- Art. 12 – Attribuzioni delle commissioni
- Art. 13 – Consiglieri
- Art. 14 – Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 14 bis – Diritto all'informazione dei consiglieri
- Art. 15 – Gruppi consiliari
- Art. 16 – La giunta comunale
- Art. 17 – Elezioni e prerogative
- Art. 18 – Composizione
- Art. 19 – Funzionamento della giunta
- Art. 20 – Attribuzioni
- Art. 21 – Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 22 – Sindaco
- Art. 23 – Attribuzioni di amministrazione
- Art. 24 – Attribuzioni di vigilanza
- Art. 25 – Attribuzioni di organizzazione
- Art. 26 – Vicesindaco
- Art. 26 bis – Cessazione dalla carica di sindaco
- Art. 26 ter – Cessazione revoca e sostituzione degli assessori

**Titolo II  
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI****Capo I  
Segretario comunale**

- Art. 27 – Principi e criteri fondamentali di gestione
- Art. 28 – Attribuzioni gestionali
- Art. 29 – Attribuzioni consultive
- Art. 30 – Attribuzione di sovrintendenza-direzione-coordinamento
- Art. 31 – Attribuzioni di legalità e garanzia

**Capo II  
Uffici**

- Art. 32 – Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 33 – Struttura
- Art. 34 – Personale

**Titolo III  
SERVIZI**

- Art. 35 – Forme di gestione
- Art. 36 – Gestione in economia
- Art. 37 – Azienda speciale
- Art. 38 – Istituzione
- Art. 39 – Il consiglio di amministrazione
- Art. 40 – Il presidente
- Art. 41 – Il direttore
- Art. 42 – Nomina e revoca

- Art. 43 – Società a prevalente capitale pubblico locale
- Art. 44 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni

**Titolo IV  
CONTROLLO INTERNO**

- Art. 45 – Principi e criteri
- Art. 46 – Revisore del conto

**Titolo I  
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME  
ASSOCIATIVE****Capo I  
Organizzazione territoriale**

- Art. 47 – Organizzazione sovracomunale

**Capo II  
Forme collaborative**

- Art. 48 – Principio di cooperazione
- Art. 49 – Convenzioni
- Art. 50 – Consorzi
- Art. 51 – Unione dei comuni
- Art. 52 – Accordi di programma

**Titolo II  
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

- Art. 53 – Partecipazione

**Capo I  
Iniziativa popolare e amministrativa**

- Art. 54 – Interventi nel procedimento amministrativo
- Art. 55 – Istanze
- Art. 56 – Petizioni
- Art. 56 bis – Registro delle istanze e petizioni
- Art. 57 – Proposte

**Capo II  
Associazionismo e partecipazione**

- Art. 58 – Principi generali
- Art. 59 – Associazioni
- Art. 60 – Organismi di partecipazione
- Art. 61 – Incentivazione
- Art. 62 – Partecipazione alle commissioni

**Capo III  
Referendum – diritti di accesso**

- Art. 63 – Referendum
- Art. 64 – Effetti del referendum
- Art. 65 – Diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Art. 66 – Diritto di informazione
- Art. 66 bis – Pubblicazione di atti

**Capo IV**

- Art. 67 – Responsabilità

**Titolo III  
FUNZIONE NORMATIVA**

- Art. 68 – Statuto
- Art. 69 – Regolamenti
- Art. 70 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
- Art. 71 – Ordinanze
- Art. 72 – Norme transitorie e finali

**INTRODUZIONE***Art. 1 – Principi fondamentali*

1. La Comunità di SANTA BRIGIDA è ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

*Art. 2 – Finalità*

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali, alla amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

A) Il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale.

B) La promozione della funzione sociale, dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

C) Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato.

D) La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

E) La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale mediante forme di consultazione popolare.

F) L'utilizzo del territorio con criteri prioritari di salvaguardia ecologica ed ambientale e favorendo assetti edilizi ispirati al risparmio delle aree non urbanizzate e non edificate.

*Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione*

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Il Comune salvaguarda la propria identità e tradizione unitamente ad una vocazione di cooperazione e solidarietà alla comunità nazionale ed internazionale.

5. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

*Art. 4 – Territorio e sede comunale*

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle frazioni di Caprile Alto, Caprile Basso, Taleggio, Bindo, Carale, Muggiasca, Colla, Foppa, Piazzo, Gerro, Pozzolo, Cugno, storicamente riconosciute dalla Comunità.

2. Il territorio del Comune si estende in kmq 14,21 confinanti con i Comuni di Averara, Gerola Alta, Cusio, Cassiglio, Olmo al Brembo.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in località Colla che è il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

*Art. 5 – Albo pretorio*

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale, e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

*Art. 6 – Stemma e gonfalone*

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Santa Brigida.

**TITOLO I  
ORGANI ELETTIVI***Art. 7 – Organi*

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

*Art. 8 – Consiglio comunale*

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

*Art. 9 – Competenze e attribuzioni*

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

*Art. 10 – Sessioni e convocazione*

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto. In seduta ordinaria sono tenute «le sessioni ordinarie» per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

3. Sono sessioni straordinarie quelle convocate su richiesta della Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. L'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la giunta, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

5. Gli adempimenti previsti al 4° comma, in caso di decesso del Sindaco, sono assolte dal consigliere anziano.

*Art. 11 – Commissioni*

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie

di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

#### *Art. 12 – Attribuzioni delle commissioni*

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della commissione; la stessa nomina può essere riservata al consiglio comunale ovvero lasciata alla decisione unanime dei componenti la commissione stessa.

- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del comune.

- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ed elaborazioni di proposte.

#### *Art. 13 – Consiglieri*

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto maggiori voti nella consultazione elettorale.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate in forma scritta, con le relative motivazioni, al sindaco ed hanno efficacia e sono irrevocabili dalla loro presentazione.

4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga ad una intera sessione ordinaria del consiglio decade dalla carica. La decadenza opera di diritto in difetto di giustificazioni preventivamente segnalate; deve essere invece formalmente deliberata qualora le giustificazioni adottate risultino disattese.

5. La decadenza è in ogni caso rilevata dal sindaco anche su segnalazione di un consigliere o elettore ed è pronunziata dal consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati.

#### *Art. 14 – Diritti e doveri dei consiglieri*

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento».

2 bis. Ai sensi del presente statuto si intende per «giusto procedimento» quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla giunta e ai capogruppi consiliari.

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

4. Ogni consigliere ha l'obbligo di adempiere alle pre-

scrizioni di legge relative alla pubblicità della situazione patrimoniale per i titolari di cariche elettive secondo le modalità deliberate dal Consiglio comunale. Ha altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione o vigilanza.

#### *Art. 14 Bis – Diritto all'informazione dei consiglieri*

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi possono altresì prendere visione e trarre copia di ogni documento amministrativo necessario ai medesimi fini. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni, della pubblica amministrazione comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

2. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente contemplati dalla legge e in quelli determinati dal sindaco, con motivata dichiarazione. La violazione del segreto espone il consigliere alle eventuali responsabilità di ordine civile e penale nei confronti del Comune o di terzi.

3. Il regolamento disciplina secondo criteri di snellezza ed efficienza le modalità di esercizio del diritto alla informazione.

#### *Art. 15 – Gruppi consiliari*

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capogruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capogruppo e le relative attribuzioni.

#### *Art. 16 – La giunta comunale*

1. La giunta è l'organo di governo del comune con competenza generale residuale rispetto al Consiglio.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

#### *Art. 17 – Elezioni e prerogative*

1. La giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al segretario del comune, almeno 5 giorni prima dell'adunanza del consiglio.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

#### *Art. 18 – Composizione*

1. La giunta è composta dal sindaco e da n. 4 assessori.

2. N. 1 assessore potrà essere nominato tra i cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

3. Gli assessori esterni partecipano al consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

#### *Art. 19 – Funzionamento della giunta*

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che

stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa, con apposito regolamento, comunicato al consiglio dopo l'adozione.

3. Il regolamento interno della giunta disciplina in particolare la convocazione e l'autoconvocazione, i requisiti di validità delle deliberazioni, la pubblicità dell'ordine del giorno e dei provvedimenti adottati.

4. Le attività della giunta, organizzate in settori omogenei, sono ripartite tra i diversi suoi componenti, in conformità alle indicazioni specifiche contenute nel documento programmatico per l'elezione del sindaco e della giunta.

5. Eventuali, ulteriori incarichi conferiti dal sindaco agli assessori, nonché la revoca e la modificazione degli stessi devono essere comunicati tempestivamente al Consiglio comunale.

#### Art. 20 – Attribuzioni

1. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.

2. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

A) propone al Consiglio i regolamenti;

B) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al sindaco o al segretario;

C) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;

D) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

E) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

F) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate (qualora tale adempimento non sia attribuito al sindaco).

G) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi.

H) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone.

I) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili.

L) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni.

M) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento (qualora tali attribuzioni non siano riservate al sindaco).

N) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo.

O) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio.

P) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi e sulle varie fasi di avanzamento degli stessi.

4. La giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

A) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

B) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;

C) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.

#### Art. 21 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati e se il numero dei voti favorevoli è superiore a quelli contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto ed a condizione che i voti favorevoli espressi rappresentino almeno 1/3 dei presenti.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione della azione da questi svolta.

3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, nel caso in cui debbono essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone», il presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta segreta».

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario e dal consigliere anziano, fra i presenti.

#### Art. 22 – Sindaco

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.

4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

#### Art. 23 – Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco:

A) ha la rappresentanza generale dell'ente;

B) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune;

C) coordina l'attività dei singoli assessori;

D) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;

E) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

F) ha facoltà di delega;

G) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

H) può concludere accordi con i soggetti interessati



al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

I) convoca i comizi per i referendum consultivi;

L) adotta ordinanze ordinarie;

M) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

N) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune;

O) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la giunta;

P) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;

Q) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;

R) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici dei servizi e degli esercizi comunali, sentiti la giunta e le istanze di partecipazione;

S) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta;

T) sottoscrive in rappresentanza dell'ente i contratti.

#### *Art. 24 – Attribuzioni di vigilanza*

1. Il sindaco:

A) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

B) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

C) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;

D) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

E) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

F) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

#### *Art. 25 – Attribuzioni di organizzazione*

1. Il sindaco:

A) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri o dalla giunta provvede alla convocazione;

B) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

C) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;

D) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della giunta e la presiede;

E) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e consiglieri comunali;

F) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori al segretario comunale;

G) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

#### *Art. 26 – Vicesindaco*

1. Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il vicesindaco è l'asses-

sore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice-sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.

3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

#### *Art. 26 Bis – Cessazione dalla carica di sindaco*

1. Il sindaco cessa dalla carica per morte o dimissioni, per perdita dei requisiti di eleggibilità pronunciata dal Consiglio comunale, per approvazione della mozione di sfiducia costruttiva. La cessazione dalla carica del sindaco comporta la decadenza dell'intera giunta.

2. Le dimissioni del sindaco sono formalmente presentate al Consiglio comunale appositamente convocato. Il consiglio comunale deve prendere atto e da tale data decorre il termine per la convocazione del Consiglio ai fini della elezione del nuovo sindaco e della giunta.

3. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del sindaco, ne assume provvisoriamente le funzioni l'assessore anziano e si fa luogo al rinnovo integrale della giunta.

4. Compete al consigliere anziano convocare e presiedere il Consiglio comunale in caso di vacanza dell'ufficio del sindaco, quale ne sia la ragione, ivi compreso il caso di dimissioni che hanno efficacia e sono irrevocabili dalla loro presentazione.

5. In tutti i predetti casi il termine per la convocazione del Consiglio comunale è di 10 giorni, decorrenti dalla data dell'evento causativo della vacanza.

6. La conseguente seduta del Consiglio comunale dovrà avvenire non oltre 10 giorni successivi alla lettera di convocazione.

#### *Art. 26 Ter – Cessazione revoca e sostituzione degli assessori*

1. I singoli assessori, fuori dei casi di decadenza dell'intera giunta, cessano dalla loro carica per morte o dimissioni, per revoca deliberata dal Consiglio, per perdita dei requisiti di eleggibilità.

2. La cessazione dalla carica di oltre metà degli assessori comporta la decadenza dell'intera giunta.

3. Le dimissioni dei singoli assessori sono presentate al sindaco e hanno effetto dalla data della loro presentazione; le stesse sono comunicate alla conferenza dei capigruppo.

4. I singoli assessori sono revocati su proposta motivata del sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio, accompagnando la proposta di revoca con quella di sostituzione. La revoca è deliberata dal Consiglio con voto per appello nominale e a maggioranza assoluta dei componenti.

5. La elezione degli assessori in sostituzione di quelli cessati dalla carica avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

6. In caso di cessazione, per qualsiasi causa dalla carica di assessore, le relative funzioni vengono assolte dal sindaco. In quest'ultima ipotesi, il sindaco propone al Consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva allo evento, il nominativo di chi surroga l'assessore cessato dalla carica.

7. Per l'elezione, da tenersi a scrutinio palese, è richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune. Nella ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, il sindaco o un altro assessore incaricato dal sindaco ne assume le funzioni.

8. La convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla cessazione dalla carica o dalla revoca degli assessori.

## Titolo II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

### Capo I Segretario comunale

#### Art. 27

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente statuto.

2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente statuto.

#### Art. 28 – Attribuzioni gestionali

1. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:

A) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

B) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

C) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta;

D) liquidazione di spese regolarmente ordinate;

E) presidenza delle commissioni di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente.

F) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali sia stata attribuita competenza;

G) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

H) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

I) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

L) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso;

M) la potestà di rogare contratti sottoscritti dai soggetti individuati dallo statuto dell'ente, nei quali l'ente è parte interessata;

N) la funzione certificativa, le iniziative atte ad assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei provvedimenti nonché le informazioni sull'attività dell'ente ed il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino;

O) l'esercizio del potere disciplinare;

P) esprime pareri di legittimità sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 53 legge 8 giugno 1990 n. 142, sentiti i responsabili dei vari settori esistenti. In as-

senza della figura del ragioniere provvede all'attestazione di cui allo art. 55 legge 8 giugno 1990 n. 142.

#### Art. 29 – Attribuzioni consultive

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro, interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

#### Art. 30 – Attribuzioni di sovrintendenza-direzione-coordinamento

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle mobilità previste negli accordi in materia.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale con l'osservanza delle norme regolamentari.

#### Art. 31 – Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali e cura altresì la verbalizzazione.

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette all'eventuale controllo.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

6. Può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

## Capo II Uffici

#### Art. 32 – Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

A) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivi e per programmi;

B) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia svolta da ciascun elemento dell'apparato;

C) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

D) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

#### Art. 33 – Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

#### Art. 34 – Personale

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento

delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- A) struttura organizzativo-funzionale;
- B) dotazione organica;
- C) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- D) diritti, doveri e sanzioni;
- E) modalità organizzative della commissione di disciplina;
- F) trattamento economico.

### **Titolo III SERVIZI**

#### *Art. 35 – Forme di gestione*

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Il consiglio comunale delega alla comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

#### *Art. 36 – Gestione in economia*

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

#### *Art. 37 – Azienda speciale*

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e con provate esperienze di amministrazione.

#### *Art. 38 – Istituzione*

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

#### *Art. 39 – Il consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente della istituzione sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e con provate esperienze di amministrazione documentate con specifico curriculum.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

#### *Art. 40 – Il presidente*

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

#### *Art. 41 – Il direttore*

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

#### *Art. 42 – Nomina e revoca*

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del comune almeno 5 giorni prima della adunanza.

3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Ai suddetti amministratori è estesa la disciplina dell'art. 14/4 del presente statuto.

#### *Art. 43 – Società a prevalente capitale pubblico locale*

1. Negli statuti delle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il comune.

#### *Art. 44 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni*

1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.



## Titolo IV CONTROLLO INTERNO

### Art. 45 – Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. È facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

### Art. 46 – Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti previsti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per la elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.P.A..

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

## Titolo I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

### Capo I Organizzazione territoriale

#### Art. 47 – Organizzazione sovracomunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la comunità montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

### Capo II Forme collaborative

#### Art. 48 – Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

#### Art. 49 – Convenzioni

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione

di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obiettivi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

#### Art. 50 – Consorzi

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statuari, promuove la costituzione del consorzio con altri comuni e provincia per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 49 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

#### Art. 51 – Unione dei comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 48 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Il comune può proporre la trasformazione delle comunità montane in unione di comuni in previsione della fusione dei comuni costituenti tali enti.

#### Art. 52 – Accordi di programma

1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

A) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

B) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

C) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

## Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

### Art. 53 – Partecipazione

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.



4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

## **Capo I**

### **Iniziativa popolare e amministrativa**

#### *Art. 54 – Interventi nel procedimento amministrativo*

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi super individuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte o documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

#### *Art. 55 – Istanze*

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

#### *Art. 56 – Petizioni*

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 55 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

#### *Art. 56 Bis – Registro delle istanze e petizioni*

1. L'ufficio di segreteria comunale provvede alla raccolta delle istanze e petizioni pervenute al comune e delle risposte dell'amministrazione, nonché a tenere un apposito registro riportante le indicazioni degli estremi e dell'oggetto delle stesse, dell'iter di esame e degli eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti.

2. La raccolta e il registro, riferiti agli ultimi 5 anni, sono disponibili alla consultazione del pubblico.

#### *Art. 57 – Proposte*

1. N. 50 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 90 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

## **Capo II**

### **Associazionismo e partecipazione**

#### *Art. 58 – Principi generali*

1. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 63, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

#### *Art. 59 – Associazioni*

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

#### *Art. 60 – Organismi di partecipazione*

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

#### *Art. 61 – Incentivazione*

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.

#### *Art. 62 – Partecipazione alle commissioni*

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

### **Capo III Referendum-diritti di accesso**

#### *Art. 63 – Referendum*

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

A) il 30 % del corpo elettorale;

B) il consiglio comunale, con voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati.

4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

#### *Art. 64 – Effetti del referendum*

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

#### *Art. 65 – Diritto di accesso ai documenti amministrativi*

1. A chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal regolamento da emanarsi ai sensi della medesima legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalla amministrazione o, comunque, utilizzati ai fini della attività amministrativa.

3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

4. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie di documenti sottratti all'accesso per le esigenze indicate dalla legge, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi nei modi e con i limiti di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241

e secondo le norme di organizzazione per il rilascio di copie stabilite dal regolamento.

6. La richiesta di accesso rivolta all'amministrazione deve essere motivata. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso nei casi previsti dalla legge e specificati nel regolamento, debbono essere motivati.

#### *Art. 66 – Diritto di informazione*

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente può, avvalersi, nei casi di interesse generale, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990 n. 241.

#### *Art. 66 Bis – Pubblicazione di atti*

1. Sono pubblicati, nelle forme stabilite dal regolamento, gli atti normativi, i piani e i programmi, le circolari, le istruzioni e ogni altro atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti del comune, o nel quale si determina l'interpretazione o si disciplina l'applicazione di norme giuridiche.

2. Il regolamento prevede forme diversificate di pubblicità a seconda della rilevanza e complessità degli argomenti trattati, consistenti ad esempio nell'avviso portato a semplice conoscenza dei gruppi consiliari ovvero in avvisi pubblicati su manifesti, bollettini editi a cura dell'amministrazione comunale, quotidiani o periodici, ecc.

3. Gli ordini del giorno del consiglio comunale, della giunta comunale, delle commissioni consiliari degli organismi di partecipazione, sono pubblicati preventivamente all'albo pretorio comunale e messi a disposizione dei consiglieri comunali.

### **Capo IV**

#### *Art. 67 – Responsabilità*

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidamente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle provincie è personale e non si estende agli eredi.

### **Titolo III FUNZIONE NORMATIVA**

#### *Art. 68 – Statuto*

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordi-

namento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 10% dei cittadini che hanno diritto al voto, per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

#### *Art. 69 – Regolamenti*

1. Il comune emana regolamenti:

A) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;

B) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57 del presente statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione allo albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

#### *Art. 70 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute*

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nella legge 8 giugno 1990 n. 142, ed altre leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

#### *Art. 71 – Ordinanze*

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forma di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

3. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2° dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario, negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2.

#### *Art. 72 – Norme transitorie e finali*

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottem-

perato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.